Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Giovedì, 13 agosto 1925** | **Numero 187**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1609**.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. **1337**.

Proroga dei termini per l'applicabilità di alcune norme edilizie speciali per Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1522, col quale fu approvato il regolamento edilizio speciale di Roma;

Visto l'altro Nostro decreto 24 aprile 1924, n. 612, col quale, allo scopo di agevolare le costruzioni edilizie, venne in via provvisoria modificata una disposizione dell'art. 8 del regolamento, riguardante i fabbricati da costruire con prospetto sui Lungotevere;

Visto infine il Nostro decreto 16 dicembre 1920, n. 1937, col quale per lo stesso scopo suaccennato furono approvate delle norme di carattere transitorio deliberate dal Comune per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini, ed il successivo decreto di proroga 2 aprile 1922, n. 528;

Viste le due deliberazioni 20 marzo u. s., con cui il Regio commissario per il comune di Roma ha chiesto che sia prorogato al 31 dicembre 1925, il termine fissato dal decreto 24 aprile 1924, per l'inizio dei lavori di costruzione degli edifici sui Lungotevere e, rispettivamente, alla stessa data, il termine fissato per l'inizio dei lavori dalle norme provvisorie che consentono la costruzione di palazzine in luogo dei villini;

Considerato che, stante il persistere della crisi edilizia, le richieste del Comune appaiono meritevoli di accoglimento;
Vista la legge 11 luglio 1911, n. 502;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini su accennati sono prorogati al 31 dicembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 55. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1610.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1338.

Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di conferire speciali incarichi a un direttore generale e ad un ispettore generale del ruolo amministrativo del Ministero della guerra;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1925 il Ministro per la guerra ha facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra, per l'adempimento di speciali incarichi.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno 1° del mese di agosto prossimo venturo e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 56. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1611.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1925, n. 1357.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-1926, per forniture di oggetti vari di corredo per la M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sotto la nuova sottorubrica « Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » è istituito il capitolo n. 445-*bis* « Spese inerenti alla provvista di vestiario, scarpe ed altri oggetti di primo corredo per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Acquisto di materiale sanitario e di equipaggiamento generale - Provviste di armi » con lo stanziamento di L. 10,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 75. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1612.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 agosto 1925, n. 1356.

Anticipazione all'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26 — Categoria movimento di capitali — è istituito il capitolo n. 546-*bis* « Anticipazione all'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli » con lo stanziamento di L. 50,000,000.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 74. — CASATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione dell'Associazione torrese di mutua assicurazione della marina mercantile italiana, in Torre del Greco.

L'Associazione torrese di mutua assicurazione della marina mercantile italiana, in corso di liquidazione, con sede in Torre del Greco (Napoli), ha richiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati asserendo di avere estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine massimo di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 23 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DELLE COLONIE

Ruoli di anzianità.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Rende noto

che il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione coloniale in servizio al 1° gennaio 1925, è stato pubblicato in data 5 agosto 1925.

Roma, addì 7 agosto 1925.

Il Ministro: P. DI SCALEA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 13 posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio, in Zara.

In esecuzione dei Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 624, e 27 settembre 1923, n. 2224, è aperto il concorso per il conferimento di 13 posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

Art. 1.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanette di scarsa fortuna che non abbiano meno di 10 anni e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1925.

Art. 2.

Il concorso è per titoli.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane di militari morti in guerra o in causa della guerra, alle figlie di coloro che siano mutilati di guerra o che siano decorati della medaglia al valore.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale scuole medie, non più tardi del 20 settembre 1925, allegandovi:

a) l'atto di nascita (legalizzato);
b) il certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);
c) il certificato di buona condotta rilasciato dal capo d'istituto da cui la giovanetta proviene, o dal sindaco, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna;
d) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1924-25 con lo specchietto dei voti riportati;
e) la dichiarazione della Giunta municipale sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);
f) il certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dalla famiglia dell'aspirante.

Tutti i documenti sopra indicati ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di cui all'art. 8 del presente avviso.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande presentate dopo il 20 settembre 1925.

Art. 6.

Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

Art. 7.

Le giovanette che otterranno il conferimento di un posto gratuito godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara.

Art. 8.

Le giovanette cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenute, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale). Saranno tenute altresì al pagamento delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Roma, addì 4 agosto 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso ad un posto di maestra istitutrice nel Collegio Reale delle fanciulle, in Milano.

È aperto il concorso per titoli e per esami nel Collegio Reale delle fanciulle in Milano ad un posto di maestra istitutrice.

Il grado e gli assegni spettanti alla vincitrice sono quelli contemplati dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (alleg. II e III) dal R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1886, e dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo di questo Reale collegio entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione la domanda in carta da bollo da L. 3 corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza alle Provincie annesse;

2° attestato di nascita dal quale risulti avere la concorrente compiuto il 20° anno di età, e non avere oltrepassato il 35° alla data di chiusura;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

4° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

5° certificato di moralità rilasciato, non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove la concor-

rente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

6° diploma di abilitazione all'insegnamento elementare;

7° elenco, in carta libera, di tutti i documenti,

8° ritratto fotografico della concorrente di data non anteriore a tre anni con la firma autografa della stessa, vidimata dal sindaco;

9° ricevuta del versamento fatto in un ufficio del registro della somma di L. 25 quale tassa di concorso a norma del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Oltre al certificato di cui al n. 5 le concorrenti, che non abitino nel Comune da oltre un biennio, devono presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitavano precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare i documenti 3, 4, 5 le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in uno degli istituti femminili del Regno.

Nella domanda le concorrenti devono indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intendono che siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungono a questo Reale collegio delle fanciulle dopo la chiusura del concorso anche se presentate entro l'ultimo giorno utile ad uffici postali o ad altri uffici governativi, nè sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti richiesti, o corredate di documenti non regolari.

Saranno considerati titoli di merito e di preferenza i servizi lodevoli già prestati in istituti femminili e la conoscenza almeno della lingua francese e della tedesca, della ginnastica e del pianoforte.

Gli esami avranno luogo secondo le disposizioni che verranno prese dalla Commissione giudicatrice.

Nella nomina verrà tenuto conto delle disposizioni contemplate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La eletta dovrà assumere il posto, entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Le maestre istitutrici dimorano nell'Istituto, hanno vitto e alloggio, fruiscono dell'assistenza medica e delle medicine, salvo il caso di cure e specialità mediche, della luce, della lavatura e stiratura della biancheria. Per tutto ciò rilasciano all'Amministrazione sullo stipendio una congrua somma annua.

La nomina non sarà resa definitiva se non dopo il periodo di prova prescritto dall'art. 17 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presidente del Consiglio direttivo: AVV. ANTONIO BASLINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

IL DIRETTORE

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica veterinaria presso la Scuola stessa con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati in zooiatria, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 16 settembre 1925, alla direzione della Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Bologna la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono tra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego, cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in zooiatria, conseguita in una università o scuola superiore del Regno;

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

Le domande ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale, quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dovranno essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, e quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dal Prefetto o Sottoprefetto, inoltre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), dovranno avere la data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La domanda inoltre dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, il quale avrà luogo in Bologna presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli: in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, addì 21 luglio 1925.

Il direttore: GHERARDINI.

Proroga del termine del concorso per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1925 successivo, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 278, con il quale viene indetto un concorso per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario »;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine del concorso stesso, fissato con l'anzidetto decreto al 30 settembre 1925;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei lavori per partecipare al concorso a premi per la compilazione di « Manuali del giovane contadino » e di « Guide del maestro agrario » è prorogato al 31 gennaio 1926.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 23 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.